



## **IL BONUS IN BUSTA PAGA**

Con la pubblicazione sulla G.U. 24.4.2014, n. 95 è entrato in vigore, a decorrere dal **24.4.2014**, il DL n. 66/2014, c.d. "Decreto Renzi", nell'ambito del quale, oltre ad una serie di disposizioni concernenti la riduzione della spesa pubblica, è contenuta la disposizione di riduzione del cuneo fiscale.

L'Agenzia Entrate ha fornito le indicazioni operative con circolare n.8 del 28 aprile 2014.

Esaminiamo di seguito i principali contenuti del provvedimento.

### **RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE (BONUS 80 EURO)**

**Per il 2014**, è previsto il riconoscimento di un **credito a favore dei lavoratori dipendenti**, noto come "**bonus 80 euro**".

Il credito viene riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d'imposta (datori di lavoro), senza che il beneficiario debba presentare alcuna richiesta.

Detta agevolazione è stata prevista al fine di ridurre la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una revisione del prelievo finalizzata a ridurre il cuneo fiscale da attuare con la Finanziaria 2015.

### **SOGGETTI BENEFICIARI**

Il credito in esame spetta ai titolari:

- **di reddito di lavoro dipendente**. Sono **esclusi** dall'agevolazione i titolari di **redditi da pensione**;
- **di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** di seguito specificati:
  - i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative;
  - le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità ;
  - le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale;
  - i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  - le remunerazioni dei sacerdoti;
  - le prestazioni pensionistiche complementari (d.lgs. n. 124 del 1993);
  - i compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

Il credito è riconosciuto qualora **l'IRPEF lorda risulti superiore rispetto alla sola detrazione per reddito di lavoro dipendente** ed assimilato.

Il credito **non** spetta:

- ai contribuenti il cui reddito complessivo non è formato dai redditi sopra descritti;
- ai contribuenti titolari di un reddito complessivo per l'anno 2014 superiore a 26.000 euro;
- ai contribuenti che non hanno l'imposta lorda, generata dai redditi sopra descritti, superiore alle detrazioni per lavoro dipendente (es. lavoratore dipendente per 365 giorni che percepisce redditi inferiori a 8.000 euro).

**Attenzione:** *il reddito complessivo deve essere considerato al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.*

## MISURA DEL CREDITO SPETTANTE

Il credito in esame:

- è riconosciuto in misura differenziata a seconda dell'ammontare del reddito complessivo:

| REDDITO COMPLESSIVO                          | CREDITO SPETTANTE   |
|--|---|
| Reddito complessivo non superiore a € 24.000 | € 640   |
| Superiore a € 24.000 ma non a € 26.000       | $\text{€ } 640 \times \left( \frac{26.000 - \text{reddito complessivo}}{2.000} \right)$ |
| Superiore a € 26.000                         | 0   |

- non concorre alla formazione del reddito;
- è **rapportato** al periodo di lavoro nell'anno (giorni lavorati).

### MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL CREDITO

I sostituti d'imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di **maggio**. Nel caso in cui ciò non sia possibile per ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento degli stipendi, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni del mese di giugno, ma dovranno comunque assicurare al lavoratore tutto il credito spettante nel corso del 2014.

A tal fine il sostituto d'imposta utilizza:

- fino a capienza, le ritenute disponibili nel periodo di paga;
- per l'eccedenza, i contributi previdenziali dovuti nello stesso periodo di paga, per i quali è previsto l'esonero dal relativo versamento.

### CONTRIBUENTI SENZA SOSTITUTO D'IMPOSTA

I soggetti titolari nel corso dell'anno 2014 di redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta (es. colf e badanti), tenuto al riconoscimento del credito in via automatica, **possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi (2015)** relativa al periodo di imposta 2014, secondo modalità che saranno specificate nei modelli delle dichiarazioni dei redditi, e, conseguentemente, utilizzarlo in compensazione, ovvero richiederlo a rimborso.

La possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi si applica anche ai contribuenti per i quali il credito in commento, spettante per l'anno d'imposta 2014, non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dai sostituti d'imposta, ad esempio perché relativo a un rapporto di lavoro cessato prima del mese di maggio.

### RILEVANZA DEL CREDITO

Per espressa previsione della norma il credito "*non concorre alla formazione del reddito*" e, quindi, le somme incassate a tale titolo non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunale.